

OBBLIGATORIO UTILIZZO _ A PENA DI ESCLUSIONE _ DEI PRESTAMPATI FORNITI DALLA STAZIONE APPALTANTE SOLTANTO IN CASO DI OFFERTA DETERMINATA MEDITANTE PREZZI UNITARI

TERZO DECRETO CORRETTIVO

Decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152

Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62

(G.U. n. 251 del 2 ottobre 2008 - in vigore dal 17 ottobre 2008)

Art. 74. Forma e contenuto delle offerte

1. Le offerte hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le norme di cui all'articolo 77.

2. Le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri, e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare l'offerente e il suo indirizzo e la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di partecipazione.

3. Salvo che l'offerta del prezzo sia determinata mediante prezzi unitari il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera q), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 2, comma 1, lettera o), d.lgs. n. 152 del 2008)

Scopo

La novella dell'articolo 74 è necessaria in quanto, nel caso in cui l'offerta sia determinata con il metodo dell'offerta a prezzi unitari, alla lettera d'invito deve essere allegata la lista delle lavorazioni e forniture previste, vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento e redatta secondo le modalità dell'art. 117 dello schema di regolamento.

A cura di Sonia LAzzini